



COMUNE DI AREZZO

Servizio Governo del Territorio

Classificazione: M - 20230000001

Arezzo, il 07/10/2023

Provvedimento n. 2707

OGGETTO: **PRECISAZIONI IN MERITO ALL'ART. 26 COMMA 2), DELLE
NTA_PO CON RIGUARDO AL COMMERCIO CONGIUNTO**

Il Direttore

Visto l'art. 11 del Piano Operativo del Comune di Arezzo approvato con delibera di consiglio comunale n. 134 del 30/09/2021 che individua in conformità alla legislazione vigente, le categorie principali delle destinazioni d'uso, articolate in sottocategorie anche ai fini dell'attribuzione del carico urbanistico;

Preso atto in particolare che nell'ambito della categoria principale Du_C -Commerciale al dettaglio sono ricompresi tra le sottocategorie, oltre al Du_C.1- attività commerciali al dettaglio: esercizi di vicinato e Du_C.2-attività commerciali al dettaglio: medie strutture di vendita esercizi singoli, anche il Du_C5-Commercio congiunto;

Considerato che il commercio congiunto, ai sensi della legge regionale Toscana n.62/2018 non si configura come una tipologia di attività commerciale quali invece sono enunciate all'art.1, né pertanto come fattispecie giuridica distinta dal commercio al dettaglio e da quello all'ingrosso come definiti all'art.13 della legge stessa;

Atteso che l'art.26 della L.R.62/2018 disciplina invece il congiunto come mera modalità di esercizio del commercio, ovvero l'ipotesi che l'impresa intenda esercitare il commercio al dettaglio e all'ingrosso in modo congiunto nello stesso locale; dispone in tale ipotesi che si applichi il regime abilitativo previsto per il commercio al dettaglio e che ai fini dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità la superficie di vendita venga determinata dalla somma delle superfici destinate al dettaglio e all'ingrosso;

Tenuto conto che la finalità del legislatore regionale in materia di commercio è quella pertanto di equiparare il commercio svolto in modo congiunto alle medesime regole a cui sottostà il commercio al dettaglio al fine di contemperare gli interessi pubblici in termini di viabilità e sostenibilità;

Atteso altresì che dalla lettura coordinata degli art 26, 30, 31 e 32 delle N.T.A. del piano operativo l'insediamento del commercio congiunto risulta di fatto non consentito;

Rammentato che la libertà di iniziativa economica privata è un principio fondamentale sancito dalla normativa comunitaria europea in primis dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE-art.16) e dall'art.41 della Costituzione Italiana;



COMUNE DI AREZZO

Considerato altresì che la stessa legge regionale toscana sul commercio n.62/2018 si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata, come espressamente enunciato all'art.2 e che la tutela della concorrenza è una garanzia della libertà medesima, poiché essa, quale diritto spettante a tutti i soggetti, non avrebbe senso in un mercato dominato da posizioni monopolistiche o oligopolistiche;

Rammentato che la giurisprudenza costituzionale in materia è concorde nel ritenere che «costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso, l'ambiente urbano, e dei beni culturali» e che pertanto disposizioni in contrasto con questo principio interferiscono illegittimamente con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che in riferimento all'esercizio delle attività commerciali trova espressione nell'art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011;

Ricordato altresì che l'eventuale esigenza di contemperare la liberalizzazione del commercio con quelle di una maggiore tutela della salute, del lavoro, dell'ambiente e dei beni culturali deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato (sentenze n. 85 del 2013 e n. 264 del 2012), all'esito di un bilanciamento che deve compiere il soggetto competente nelle materie implicate, le quali nella specie afferiscono ad ambiti di competenza statale, tenendo conto che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite alla disciplina che le Regioni o gli enti locali possono dettare in forza della competenza in materia di commercio (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012) o in altre materie. La salvaguardia di valori quali la tutela dell'ambiente, della salute, dei lavoratori e dei consumatori, è effettivamente considerata dal legislatore statale quale valida ragione di deroga al principio generale della liberalizzazione delle attività commerciali; tuttavia, i predetti valori non possono essere tutelati attraverso l'esercizio della competenza residuale del commercio, che incontra un limite nella natura trasversale e prevalente della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato. L'introduzione di divieti o limiti non adeguatamente motivati benché ispirati a ragioni di protezione dell'ambiente, della salute e di altre esigenze sociali che ai sensi della legislazione statale vigente potrebbero giustificare un limite alla liberalizzazione, ha, invero, l'effetto diretto di rendere più onerosa, rispetto agli operatori di altre Regioni e agli operatori già attivi nella stessa Regione Toscana, l'esercizio dell'attività economica, con evidente disparità concorrenziale e conseguente lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost

Ritenuto per quanto sopra che le disposizioni contenute nel piano operativo ed in particolare all'art. 26 comma 2 delle NTA in materia di destinazioni d'uso compatibili possa essere estesa dal DuC1: commercio al dettaglio con superficie di vendita non superiore a 300 mq, anche al Du_C5 commercio congiunto (ingrosso e dettaglio) con superficie di vendita non superiore a 300 mq, in ottemperanza ai principi fondamentali della libertà economica privata e della tutela della concorrenza sanciti dalle fonti sovraordinate comunitarie, statali e regionali;

Tenuto conto che è presente in atti procedimento di formazione di una prima Variante normativa di mantenimento alle N.T.A. Del P.O. e che pertanto tale precisazione costituisce anticipazione che sarà inserita nella proposta di variante in corso di redazione;



COMUNE DI AREZZO

Ritenuto pertanto necessario, nelle more delle eventuali modifiche al piano, applicare all'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale le disposizioni previste dal piano operativo per il commercio al dettaglio rispettivamente Du_C1 e Du_C2 secondo i criteri previsti dall'art.26 della L.R.62/2018, nell'interesse delle imprese che intendono investire nel nostro territorio, a garanzia della libertà di iniziativa economica e di un corretto regime di concorrenza;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 art. 107, delle norme in materia di ordinamento degli Uffici e Servizi dettate dallo Statuto Comunale (art. 77) e dal vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi (art. 12), nonché del Decreto Sindacale n. 110 del 15/10/2021;

Dato atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, per il sottoscritto Dirigente/Direttore firmatario del presente provvedimento in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

DISPONE

per quanto sopra che le disposizioni contenute nel piano operativo ed in particolare all'art. 26 comma 2 delle NTA in materia di destinazioni d'uso compatibili possa essere estesa dal DuC1: commercio al dettaglio con superficie di vendita non superiore a 300 mq, anche al Du_C5 commercio congiunto (ingrosso e dettaglio) con superficie di vendita non superiore a 300 mq.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali ed è pubblicato all'Albo Pretorio. Il responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. di cui al presente provvedimento, è l'Ing. Paolo Frescucci tel. 0575/377955 mail p.frescucci@comune.arezzo.it.

/erb

Il Direttore
Ing. Paolo Frescucci

Il presente provvedimento è rilasciato in 2 esemplari così assegnati:

- Servizio Governo del Territorio
- Ufficio Edilizia;

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge n 7/8/1990 n. 241, si informa che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica, o, in via alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica. Il ricorso non sospende l'esecuzione del presente provvedimento.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (RGPD)



COMUNE DI AREZZO

TITOLARE E LUOGO del trattamento dei dati è il Comune di Arezzo (con sede in Piazza della Libertà n. 1, 52100, Arezzo; PEC: comune.arezze@postacert.toscana.it ; Centralino: +39 05753770).

R.P.D. (Responsabile Protezione Dati) Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Responsabile per la protezione dei dati personali Comune di Arezzo Piazza della Libertà 1, 52100 Arezzo – Italia email: privacy@comune.arezze.it pec: rdp.comunearezze@postacert.toscana.it

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: il Comune di Arezzo tratterà i dati personali conferiti o acquisiti presso banche dati interne, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla gestione dell'attività connessa alla procedura urbanistica ed espropriativa in conformità alle seguenti norme:

- D.P.R. 380/2001
- L.R. 65/2014 in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Il trattamento è connesso all'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione. Il conferimento ed il trattamento dei dati sono stabiliti per legge e quindi non necessitano di previa richiesta di consenso.

CATEGORIA PARTICOLARE DI DATI PERSONALI L'amministrazione comunale per le finalità su indicate non tratta dati particolari ai sensi dell'art. 9 (categorie particolari) e dell'art. 10 (condanne penali e reati) del RGPD.

DURATA DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati personali saranno trattati per tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento di espropriazione per pubblica utilità. Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme, in ossequio al principio di ultrattività, sulla conservazione della documentazione amministrativa.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: i dati personali saranno trattati dalla pubblica amministrazione e da altre Pubbliche amministrazioni ai quali gli stessi saranno inviati per l'accertamento delle dichiarazioni rese dal soggetto ex D.P.R. 445/2000.

I dati non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni necessarie per l'esercizio dei propri compiti istituzionali che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge

MODALITÀ DI TRATTAMENTO: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGPD e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017

DIRITTI DEGLI INTERESSATI Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Comune di Arezzo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Arezzo:

DIRITTO DI RECLAMO Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso i siti del Comune avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.